

Pubblicato il 11/07/2020

N. 00378/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00683/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 683 del 2020, proposto da Alfredo Passaro, Stefano Bevilacqua, Maria Rosaria Amitrano, Leopoldo De Furio, Franca Maria Coccozza, Giuseppe Isalberti, Daniela Tranzillo, Giovanna D'Alessio, Rosa Converso, Flora Bonadies, Gaetano Bonadies, Marina Tavella, rappresentati e difesi dagli avvocati Achille Morcavallo, Alfredo Passaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Praia A Mare non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1. Dell'Ordinanza del Comune di Praia a Mare n. 272, n. prot 14092/2020, con oggetto “Misure contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19 (Art. 50 D.lgs. 267/2000)”, nella parte in cui il Sindaco di Praia a Mare ha disposto, dal 03

giugno 2020 fino al 30 settembre 2020, tra l'altro, l'obbligo, per i proprietari /usufruttuari/titolari di diritti reali di abitazione/d'uso o di diritti personali di godimento delle “seconde case”, di comunicazione del periodo di permanenza 10 giorni prima dell'arrivo, allegando relativa autodichiarazione di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultati positivi al COVID – 19 o in mancanza abbiano eseguito due tamponi rino-faringei negativi consecutivi, consentendo ai soli membri del nucleo familiare del titolare dei diritti reali sull'immobile la possibilità di utilizzare lo stesso, senza alcuna eccezione;

il permesso, per i proprietari/usufruttuari di “seconde case”, nel caso vogliano concedere le stesse a titolo oneroso o gratuito a persone non residenti nel Comune di Praia a Mare, di locarle per massimo 3 persone oltre i minori e i disabili, con l'obbligo di comunicare, almeno 15 giorni prima dell'arrivo degli ospiti: il periodo di permanenza di quest'ultimi, la composizione del nucleo familiare, che non può eccedere il numero di 3 persone, e l'autocertificazione di non essere sottoposti alla misura della quarantena o di non essere risultati positivi al COVID – 19 o che, se risultati positivi, siano stati effettuati due tamponi rino – faringei negativi;

2. Dell'Ordinanza n. 279, n. prot. 14092/2020, del 5 giugno 2020 del Comune di Praia a Mare ad integrazione dell'Ordinanza n. 272 del 27 maggio 2020, con la quale il Sindaco ha precisato quali siano i soggetti ai quali è permesso soggiornare presso gli immobili dei proprietari delle c.d. “seconde case”.

3. Dell'Ordinanza del Comune di Praia a Mare n. 281, n. prot 14092/2/2020, del 16 giugno 2020 con oggetto “Misure contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19” nella parte in cui il Sindaco di Praia a Mare ha reiterato le limitazioni poste dai provvedimenti suindicati, adattandole alle disposizioni del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e all'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 51/2020 del 13 giugno 2020;

4. di ogni altro provvedimento antecedente, concomitante e successivo che incida sul libero godimento della proprietà privata.

Visti il ricorso, notificato in data 26/6/20 e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto insussistente il requisito della << estrema gravità ed urgenza >> del lamentato periculum richiesto dal sopracitato articolo di legge;

Ritenuto estraneo agli istanti il pregiudizio rappresentato in gravame con riferimento all'economia del territorio di Praia a Mare scaturente dalla ritenuta limitazione delle presenze turistiche che l'ordinanza sindacale impugnata determinerebbe;

Ritenuto doversi individuare, a norma dell'art. 55 comma 5 c.p.a., il giorno 29 luglio p.v. per l'esame collegiale della domanda cautelare ordinaria.

P.Q.M.

Rigetta la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie.

Fissa per la trattazione collegiale della domanda cautelare ordinaria la camera di consiglio del 29 luglio 2020 che sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 84 del D.L. n. 10/20 e dell'art. 4 del D.L. n.28/20.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro il giorno 10 luglio 2020.

Il Presidente
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO